



ISTITUTO COMPrensIVO ARISTIDE GABELLI

Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129

email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it

www.comprensivogabellibari.edu.it

Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

A.S. 2022/2023

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

SIGNIFICATO ATTIVITA' E COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

- Gli organi collegiali di governo della scuola sono uno strumento per realizzare la partecipazione democratica alla gestione dell'Istituto.
- Ciascun organo svolge la propria autonoma azione, nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalle norme di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e successive variazioni.
- Ciascun organo ha un suo Regolamento di riferimento.

COLLEGIO DOCENTI

Art. 1 Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.

Art.-2 Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art.-3 Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;

- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.g.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all' O.d.g.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all' O.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4– Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del POF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente coordinatore da lui designato e **vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.**

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e **non hanno potere deliberante.**

Art. 5- Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è **la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.** Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla **verifica** del numero legale dei presenti.

Art. 6- Convocazione

Il Collegio dei docenti **si insedia** all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in **seduta straordinaria**, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con **almeno cinque giorni di preavviso.**

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'O.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Art. 7- Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all'O.d.g. **nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione**. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, **costituisce per tutti i presenti regolare notifica** e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'O.d.g. della riunione successiva.

Art. 8- Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un **diritto di replica**, prima della chiusura dell'argomento dibattuto.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente **dichiara chiusa la discussione** e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, **il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.**

Art. 9- Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segreta.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Una volta avviate le operazioni di voto non sono più possibili altri interventi. Non è consentito tornare su argomenti già trattati, deliberati e quindi chiusi. I successivi emendamenti possono avere carattere soppressivo, modificativo o integrativo.

A ogni delibera deve corrispondere una votazione. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, ma si potrà procedere anche per appello nominale. Quando la votazione coinvolge le persone, la votazione avverrà con scrutinio segreto.

La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di votazione (se palese) prevale il voto del presidente.

L'astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Se su un singolo argomento esistono due proposte, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta, solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti vengono messe in votazione e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Nel caso si verificano accertate irregolarità nelle votazioni, il presidente deve dichiararne la nullità e disporre una ripetizione.

I punti all'OdG già trattati e validamente votati non potranno più essere rimessi in discussione nella stessa seduta.

Nelle delibere va indicato anche il periodo/la data di validità/la scadenza del provvedimento/ le tempistiche di aggiornamento e integrazioni o modifiche.

Art. 10– Deliberazione

La deliberazione collegiale è **immediatamente esecutiva** dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto **la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa**. Le delibere del collegio dei docenti sono **vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto**, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11– Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.g.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all' O.d.g.

In nessun caso sarà possibile discutere argomenti relativi a punti all' O.d.g. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta **qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.**

Art. 12– Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, a pagine numerate un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. Ogni verbale è pubblicato nell'Albo on line dell'Istituzione scolastica nella sezione Organi Collegiali - Collegio Docenti.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, **ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.**

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere

assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13– Modifiche al Regolamento

Una volta **approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta**, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 14 - Norme di funzionamento

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
2. Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d'Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano.
5. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente.
6. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta.
7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente della Giunta
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione
9. Il Consiglio d'Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori;
10. Il Consiglio d'Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro;
11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d'Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio d'Istituto. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d'Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d'Istituto.

ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Art.15 -Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri

Art. 16 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 438, 439 e 440 del D.lgs. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 17 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato per deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti:

1. I Consigli si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. L'avviso di convocazione è dato per iscritto ai docenti e ai genitori eletti.

Art. 18 -Norme di funzionamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da un genitore, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, 249).
3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni.
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è obbligatoria. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all' O.d.g.
8. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 19 -Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione di disabilità.

- La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLI) di cui all' 15 della L. 104/92 è individuata dal Collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente di ciascuna classe/sezione che accoglie alunni in situazione di disabilità. Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del Consiglio d'istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente Scolastico. Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.
- La convocazione del GLI è disposta dal dirigente mediante:
 - comunicazione interna per il personale docente;
 - convocazione individuale per i rappresentanti esterni. Nella convocazione è riportato l'ordine del giorno.
 - Il GLI si riunisce ordinariamente all'inizio ed al termine dell'anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:
 1. dal Dirigente Scolastico;
 2. dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
 3. dal Collegio Docenti, dal Consiglio d'Istituto, da un Consiglio di Classe /Interclasse/Intersezione;
 4. da uno o più degli operatori sociosanitari.

Il GLI delibera pareri vincolanti in ordine a:

- segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale della previsione degli alunni in situazione di disabilità per l'A.S. successivo;
- richiesta, all'ente locale, di assistenti di primo livello di cui all'art. 13, comma 3 della 104/1992;
- criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d'integrazione
- al GLI si applicano tutti i vincoli e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sensibili di cui al Lgs 196/2003.
- La partecipazione del personale scolastico alle sedute del GLI non dà diritto a compenso.

Art.20- COMITATO DEI GENITORI

Assemblea di classe, sezione

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione.
2. E' convocata dal Rappresentante di classe con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: a) dagli insegnanti; b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Rappresentante di classe richiede via mail all'indirizzo: baic84200t@istruzione.it, l'autorizzazione a indire l'assemblea e provvede a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata all'indirizzo: baic84200t@istruzione.it.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Assemblea di plesso, scuola

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, di Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
 - a) un terzo dei genitori componenti i consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione;
 - b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
 - c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla scuola.
8. Possono partecipare con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso.

Assemblea dell'Istituzione Scolastica

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione Scolastica, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
 - a) da 50 genitori;
 - b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione; c) dal Consiglio d'Istituto;
 - d) dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti: Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata alla Direzione.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, Il Dirigente Scolastico e i docenti

Art. 21 – Modalità di svolgimento

Gli incontri collegiali si svolgeranno prioritariamente in presenza, fatte salve valutazioni del Dirigente Scolastico, che coinvolgano esigenze obiettive per la gestione dell'Istituzione scolastica in termini di efficacia ed efficienza.

In tal caso, su delibera del Consiglio di Istituto, gli incontri potranno anche svolgersi da remoto rispettando il Regolamento degli OO.CC. telematici approvato in data 29 settembre 2022 dal Collegio Docenti, adottato dal Consiglio di Istituto del 12/10/2022, con delibera n. 6 e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Gli incontri collegiali si svolgeranno in modalità online dal 02/11/2022 al 16/04/2023

REGOLAMENTO “SMART” OO.CC. TELEMATICI

INDICE	
ART.1	Ambito di applicazione
ART.2	Definizione
ART.3	Consiglio di istituto
ART.4	Collegio docenti
ART.5	Videoregistrazione delibere Consiglio di istituto e Collegio docenti
ART.6	Consigli di classe
ART.7	Consigli di dipartimento
ART.8	Assemblea di classe dei genitori
ART.9	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli.
2. I Collegi docenti ed i Consigli d’istituto del presente istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., qualora si dovessero svolgere *on line* seguiranno le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dalla dirigente scolastica, che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell’organo

partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica, con motivata giustificazione.

Art. 3 - Consiglio di Istituto.

Può essere convocato un consiglio d'istituto on line sia ordinario, che straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:

- a) la convocazione del consiglio d'istituto in modalità on line, deve essere pubblicata all'ALBO ON LINE e/o inviata, a cura del Presidente, a tutti componenti dell'organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica all'indirizzo mail di ogni componente. L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica. Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta on line per appello nominale.
- b) Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori come per gli incontri in presenza, il consigliere invierà un e-mail a baic84200t@istruzione.it
- c) Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella seduta successiva. L'estratto del verbale contenente le delibere adottate verrà pubblicato all'ALBO ON LINE dell'istituto almeno 5gg prima della seduta successiva.
- d) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza:
 - verifica del *quorum costitutivo* (la metà più uno degli aventi diritto) per appello nominale;
 - verifica del *quorum deliberato* per appello nominale.

Art. 4 - Collegio Docenti

Può essere convocato un collegio docenti *on line* sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:

- a) La convocazione del collegio docenti in modalità *on line* viene pubblicata con apposita circolare sul sito della scuola. La pubblicazione delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.
- b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e il nome del Teams da utilizzare sulla piattaforma per connettersi;
- c) Al momento della pubblicazione della circolare di convocazione del collegio verranno caricati sul sito della scuola gli allegati necessari per la discussione;
- d) I microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio docenti;
- e) Il collegamento video dovrà essere attivato da tutti i partecipanti
- f) La prenotazione degli interventi avverrà usando l'apposita funzionalità per richiedere la parola presente nell'applicazione di videoconferenza;
- g) Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella seduta successiva. Il verbale contenente le delibere adottate verrà pubblicato sul sito dell'istituto possibilmente 5gg

- , e comunque, prima della seduta successiva.
- h) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza:
- verifica del *quorum costitutivo* (la metà più uno degli aventi diritto) tramite conteggio dei presenti;
 - verifica del *quorum deliberativo* (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso l'alzata di mano e la videoregistrazione dell'esito della votazione.
- k) per la registrazione delle presenze avverrà scaricando l'elenco dei presenti dalla piattaforma Microsoft Teams.

Art. 5 - Videoregistrazione delibere Consiglio di istituto e Collegio docenti

L'uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d'istituto è finalizzato alla redazione delle delibere del Collegio/Consiglio per la stesura del verbale e non anche all'uso personale. Con l'approvazione del presente regolamento si ritiene comunque accettata come consuetudine la registrazione del solo momento delle delibere. In caso in cui sia necessario estendere la videoregistrazione dell'intera durata del Collegio/Consiglio, previa proposta da parte del Dirigente/Presidente e autorizzazione dello stesso organo collegiale, con apposita mozione ad hoc, la stessa sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

Art. 6 - Consigli di classe/Scrutini

I Consigli di classe possono essere convocati *on line* sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:

- a) La convocazione in modalità *on line*, viene comunicata tramite circolare pubblicata sul sito della scuola, a cura del Dirigente scolastico, a tutti componenti dell'organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
La pubblicazione della circolare vale come avvenuta notifica.
- b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora, l'ordine del giorno il nome del Teams.
- c) Nel caso in cui vi siano docenti che sappiano a priori di avere l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, gli stessi dovranno darne comunicazione alla presidenza/vicepresidenza che provvederà a mettere a loro disposizione, all'interno dell'istituzione scolastica, una postazione adeguata.
- d) Nel caso in cui vi siano disconnessioni improvvise che non consentano la ripresa della partecipazione ai lavori, il consiglio di classe sarà aggiornato.
- e) Gli scrutini come per la modalità in presenza dovranno avere il consiglio di classe perfetto.
- f) In caso di disconnessione lo scrutinio sarà sospeso e aggiornato.
- g) I microfoni di tutti i partecipanti alla riunione dovranno essere spenti.
- h) La prenotazione degli interventi avverrà usando l'apposita funzione presente per la richiesta della parola.
- i) Il collegamento video dovrà essere attivato da tutti i partecipanti

- j) Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale pubblicato sul sito area riservata, sezione verbali, e visibile a tutti gli interessati.
- k) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza:
 - verifica del *quorum costitutivo* (la metà più uno degli aventi diritto) tramite chiamata nominale;
 - verifica del *quorum deliberativo* (la metà più uno dei voti validamente espressi) tramite chiamata nominale.

Art.7- Consigli di dipartimenti

Gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati *on line* sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:

- a) La convocazione in modalità *on line*, deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico, a tutti componenti dell'organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite apposita circolare pubblicata sul sito dell'Istituto. La pubblicazione delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.
- b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e il nome del Teams.
- c) Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il docente invierà con una mail Coordinatore di dipartimento per risultare assente giustificato.
- d) I microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti.
- e) La prenotazione degli interventi avverrà usando l'apposita funzionalità di richiesta di intervento.
- f) Il collegamento video dovrà essere attivato da tutti i partecipanti-
- g) Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale, pubblicato sul sito dell'Istituto, che viene formalmente approvato nella seduta successiva.
- h) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza:
 - verifica del *quorum costitutivo* (la metà più uno degli aventi diritto) tramite appello ad inizio e fine seduta;
 - verifica del *quorum deliberativo* (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la chiamata nominale.

Art. 8 - Assemblea di classe dei genitori

Le assemblee di classe dei genitori possono essere convocate *on line* sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:

- a) La convocazione in modalità *on line*, viene comunicata tramite circolare pubblicata sul sito della scuola, a cura del Dirigente scolastico, a tutti componenti dell'organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
La pubblicazione della circolare vale come avvenuta notifica.

- b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e i parametri di connessione;
- c) Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il genitore invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato al rappresentante di classe.
- d) I microfoni di tutti i partecipanti alla riunione dovranno essere spenti;
- e) La prenotazione degli interventi avverrà usando l'apposita funzione presente per la richiesta della parola;
- f) Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale inviato al Coordinatore della classe e a tutti gli interessati.
- g) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza:
 - verifica del *quorum costitutivo* (la metà più uno degli aventi diritto) tramite chiamata nominale;
 - verifica del *quorum deliberativo* (la metà più uno dei voti validamente espressi) tramite chiamata nominale.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto scolastico per tutto il corrente anno scolastico.

Gli incontri collegiali si svolgeranno in modalità online dal 02/11/2022 al 16/04/2023